



*Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

ALLEGATI

**Allegato I**

*(articolo 3 comma 1 lettera c) punto 2.5)*

**Altitudine prati permanenti naturalmente mantenuti**

Alpi Occidentali	2000 metri s.l.m.
Alpi Orientali	1800 metri s.l.m.
Appennini	1700 metri s.l.m.

**Allegato II**

*(articolo 3 comma 1 lettera c) punto 2.5 e d) punto 3.2 e articolo 17)*

**Tabella di conversione dei capi di bestiame in UBA**

CATEGORIA DI ANIMALI	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Bovini di oltre due anni di età	1,0
Bovini da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovini di meno di sei mesi	0,4
Equini di oltre 6 mesi	1,0
Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi	0,15
Suini riproduttori > 50 KG	0,5
Altri suini di età superiore a 70 giorni	0,3

**Allegato III**

*(articolo 3 comma 1 lettera f) e articolo 11, comma 2)*

**Titoli di conduzione**

Tipologie di titoli di conduzione ammesse per dimostrare che il terreno è a disposizione, con relativa documentazione richiesta:

- Proprietà esclusiva: visura catastale o estratto del foglio di possesso con il documento tavolare e autocertificazione/ atto pubblico o scrittura privata registrata/ atto o di conferimento delle superfici nella società, sentenza che accerta l'usucapione, decreto di accoglimento di affrancazione dall'enfiteusi, non opposto, da parte dell'autorità giudiziaria da cui risulti la totale cancellazione del vincolo dai registri catastali;
- Situazioni di contitolarità del diritto di proprietà e regime di comunione dei beni tra coniugi: documenti attestanti la proprietà e dichiarazione dal contitolare interessato attestante che la conduzione della superficie in questione è effettuata con il consenso degli altri titolari del diritto;



*Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

- Contratto preliminare di vendita ad effetti anticipati: contratto preliminare registrato;
- Usufrutto: Atto pubblico o scrittura privata registrata. In caso di contitolarità del diritto, dichiarazione dell'usufruttuario attestante che la conduzione della superficie in questione è effettuata con il consenso degli altri titolari del diritto;
- Nuda proprietà: Visura catastale /Atto pubblico o scrittura privata registrata e dichiarazione dell'usufruttuario concedente;
- Enfiteusi: Visura catastale /Atto pubblico o scrittura privata registrata;
- Mezzadria: Atto pubblico o scrittura privata registrata;
- Colonia parziaria: Atto pubblico o scrittura privata registrata;
- Affitto (contratto scritto o verbale): Atto pubblico o scrittura privata registrati. In caso di contratto di affitto verbale: dichiarazione resa dal concedente attestante la concessione della superficie in affitto. In caso di contitolarità del diritto di proprietà, la conduzione della superficie da parte di un terzo soggetto è comprovata dalla dichiarazione del conduttore e da:
  - 1) dichiarazione di uno dei contitolari del diritto che esprime il consenso di tutti gli altri contitolari alla conduzione della superficie; ovvero
  - 2) dichiarazione di uno dei contitolari che attesti l'esercizio della facoltà di uso della cosa comune ai sensi dell'art. 1102 del codice civile;
- Affitto in favore del giovane agricoltore: Atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata (la registrazione non è richiesta nei casi di cui all'articolo 15 della legge 441/1998);
- Affitto in favore di una pluralità di conduttori di superfici destinate a pascolo: contratto con specifica indicazione della quota del singolo agricoltore;
- Comodato (contratto scritto o verbale): atto pubblico o scrittura privata registrata / dichiarazione resa dal concedente in caso di comodato verbale. In caso di contitolarità del diritto di proprietà, la conduzione della superficie da parte di un terzo soggetto è comprovata dalla dichiarazione del conduttore e da:
  - 1) dichiarazione di uno dei contitolari del diritto che esprime il consenso di tutti gli altri contitolari alla conduzione della superficie; ovvero
  - 2) dichiarazione di uno dei contitolari che attesti l'esercizio della facoltà di uso della cosa comune ai sensi dell'art. 1102 del codice civile;
- Contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione: Atto di concessione o contratti di fitto in forma scritta;



*Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

- Usi civici: Provvedimento dell'Amministrazione concedente con specifica della quota del singolo agricoltore;
- Compartecipazione stagionale: Contratto registrato (non si applica al prato permanente);
- Custodia giudiziaria: Provvedimento dell'Autorità giudiziaria;
- Conduzione ai sensi dell'art. 1bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116: Non è richiesta l'allegazione di alcun documento attestante la conduzione.
- Uso oggettivo del suolo (in caso in cui i confini aziendali non corrispondano ai confini riportati nel modulo di domanda grafica): Dichiarazione dell'agricoltore che le superfici sono esclusivamente ed effettivamente condotte dal medesimo.

**Allegato IV**

*(articolo 3 comma 1 lettera f)*

**Coefficienti di ponderazione**

<b>Elementi protetti</b>	<b>Limiti dimensionali</b>	<b>Fattore di ponderazione</b>
<b>Fasce tampone</b>	<b>Larghezza minima 3 m</b>	<b>1,5</b>
<b>Fossati</b>	<b>Larghezza massima 10 m</b>	<b>2</b>
<b>Margini di campi, appezzamenti o fasce tampone di parcelle</b>	<b>Larghezza compresa tra 1 e 20 m</b>	<b>1,5</b>
<b>Siepi individuali o gruppo di alberi/filari</b>	<b>Siepi: Larghezza compresa tra 2 e 20 m; lunghezza minima 25 m; copertura &lt;20%</b>	<b>2</b>
<b>Terreni lasciati a riposo</b>		<b>1</b>
<b>Alberi isolati / Alberi monumentali</b>	<b>Diametro min. chioma 4 m</b>	<b>1,5</b>
<b>Fascia inerbita</b>	<b>Larghezza min. 3 m</b>	<b>1,5</b>
<b>sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche</b>	<b>Larghezza massima tot. 4 m</b>	<b>2</b>
<b>Boschetti nel campo</b>	<b>Superficie massima 0,3 ha</b>	<b>1,5</b>
<b>Piccoli stagni</b>	<b>Superficie <math>\leq</math> 3000 m<sup>2</sup></b>	<b>1,5</b>
<b>Muretti</b>	<b>Altezza compresa tra 0,3 a 5 m Larghezza compresa tra 0,5 a 5 m Lunghezza minima 25 m</b>	<b>1</b>
<b>Terrazze</b>	<b>Altezza minima 0,5 m</b>	<b>1</b>



*Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*


**Allegato V**

(articolo 3, comma 1. lettera i)

**Elementi adiacenti**

Adiacenza alla parcella agricola: sono considerati adiacenti alla parcella agricola gli elementi lineari, compresi i sistemi agroforestali lineari, che, tramite il loro lato più lungo, toccano fisicamente il lato corto o lungo della parcella agricola. Gli elementi caratteristici non lineari, come stagni, alberi isolati e boschetti compresi alberi, cespugli o muretti, sono considerati adiacenti se toccano fisicamente la parcella agricola. Eventuali recinzioni situate sulla parcella non impediscono di considerare l'elemento come adiacente alla parcella agricola. Si considerano adiacenti alla parcella agricola anche gli elementi lineari e non lineari localizzati a distanza non superiore a 5 metri dai bordi della parcella agricola. Si considerano adiacenti alla parcella agricola anche gli elementi adiacenti ad elementi lineari e non lineari adiacenti. Ai fini della misurazione dell'elemento lineare non si considerano le interruzioni di siepi, fasce boscate o alberi in filare se inferiori a 5 metri. Non sono considerabili, gli che facciano parte di un bosco. Di seguito si rappresentano graficamente le casistiche sopra esposte.

Elemento lineare adiacente




	Superficie agricola
	Sistema agroforestale
	Elemento lineare adiacente
	Superficie ammissibile




*Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

Elemento confinante tramite il proprio lato corto: non ammissibile



Elemento non ammissibile < 5 m




	Superficie agricola
	Sistema agroforestale
	Elemento non ammissibile inferiore a 5 m
	Elemento lineare adiacente
	Superficie ammissibile



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

Adiacente ad adiacente



	Superficie agricola
	Sistema agroforestale
	Elemento adiacente
	Elemento lineare adiacente ad elemento adiacente
	Superficie ammissibile

### **Allegato VI**

*(articolo 5, comma 1, lettera c), punto 1 e articolo 6, comma 1, lettera c), punto 1)*

Titoli di scuola secondaria di secondo grado:

1) scuola secondaria di secondo grado:

- Istituti Tecnici indirizzo Agrario, Agroalimentare e Agroindustria;
- Istituti professionali indirizzo Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane;
- Istituti professionali pre-riordino indirizzo servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.

2) percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale:

- Percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di qualifiche triennali e di diplomi professionali quadriennali, realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61
- Indirizzo: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane;

Quadro dei Titoli italiani e titoli universitari abilitanti alle professioni di agronomo e forestale junior, biotecnologo agrario, zoonomo, perito agrario laureato, dottore agronomo e forestale, veterinario.

Classi di laurea di primo livello (ex DM 509/99):



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

- classe 1 – Biotecnologie
- classe 7 – Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale;
- classe 8 – Ingegneria civile e ambientale;
- classe 17 – Scienze dell'economia e della gestione aziendale;
- classe 20 – Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali;
- classe 27 – Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura;
- classe 40 – Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali.

### Diplomi universitari:

- Biotecnologie agro-industriali;
- Economia e amministrazione delle imprese agricole;
- Economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente;
- Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura;
- Produzioni animali;
- Produzioni vegetali;
- Tecniche forestali e tecnologie del legno;
- Viticoltura ed enologia.

### Corsi di laurea di secondo livello:

- classe 3/S - Architettura del paesaggio;
- classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;
- classe 7/S - Biotecnologie agrarie;
- classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e il territorio;
- classe 47/S – Medicina veterinaria,
- classe 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
- classe 74/S - Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali;
- classe 77/S - Scienze e tecnologie agrarie;
- classe 78/S - Scienze e tecnologie agroalimentari;
- classe 79/S - Scienze e tecnologie agrozootecniche;
- classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;
- classe 88/S - Scienze per la cooperazione allo sviluppo.

Sono altresì considerati gli analoghi titoli conseguiti secondo il vecchio ordinamento.

## **Allegato VII**

*(articolo 5, comma 7, articolo 6, comma 3 e articolo 13, comma 3)*

### ***Controllo e poteri di gestione nelle varie tipologie societarie***

#### **1. SOCIETÀ DI PERSONE**

A differenza delle società di capitali, le società di persone non hanno personalità giuridica, cioè non sono dei soggetti giuridici pienamente distinti dalle persone dei soci. Sebbene tali società possano essere titolari di diritti e doveri, la responsabilità per eventuali inadempimenti finisce per trasferirsi sui soci.



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

### *Società semplice (S.s.) e Società in nome collettivo (S.n.c.)*

• Esercita il controllo il giovane agricoltore che, indipendentemente dall'entità della quota di capitale posseduta, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane agricoltore alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

### *Società in accomandita semplice (S.a.s.)*

• Esercita il controllo il giovane agricoltore socio accomandatario che, indipendentemente dall'entità della quota di capitale posseduta, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane agricoltore alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

## **2. SOCIETA' DI CAPITALI**

Le società di capitale hanno personalità giuridica. In esse i soci hanno una responsabilità limitata verso i creditori, relativa al solo capitale sociale sottoscritto.

### *Società per azioni (S.p.A.), società a responsabilità limitata (S.r.l.) e Società semplificata a responsabilità limitata (S.s.r.l.)*

• Esercita il controllo il giovane agricoltore che possiede almeno il 30% del capitale sociale e che esercita i poteri di gestione dell'attività di ordinaria amministrazione, alternativamente, in qualità di Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Amministratore unico, Amministratore delegato e comunque ogni altra carica per la quale la vigente normativa civilistica attribuisce il potere di gestione della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane agricoltore alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

### *La Società unipersonale a responsabilità limitata (s.r.l. unipersonale)*

• Esercita il controllo il giovane agricoltore socio unico, salvo che lo stesso sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

### *La Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.)*

• Esercita il controllo il giovane agricoltore socio accomandatario che, indipendentemente dall'entità della quota di capitale posseduta, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società. Qualora il soggetto che



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

attribuisce la qualifica di giovane agricoltore alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

### **3. SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITÀ LIMITATA (SCARL)**

A differenza delle società lucrative (di persone e di capitali) le cooperative si caratterizzano per il fatto di perseguire uno «scopo mutualistico»: quest'ultimo è diverso dallo scopo di lucro, in quanto non consiste nel conseguire un utile, ma un «beneficio» genericamente inteso. Possono essere definite come l'unione di persone che svolgono un'attività economica a favore dei soci stessi, per ottenere beni, servizi o retribuzioni a condizioni più vantaggiose di quelle ottenibili sul mercato.

Le cooperative agricole operano sia nel campo della produzione che in quello della lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli, nonché dell'allevamento del bestiame.

• Esercita il controllo il soggetto giovane agricoltore socio e che riveste, alternativamente, la carica di Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Amministratore unico, Amministratore delegato e comunque ogni altra carica per la quale la vigente normativa civilistica attribuisce il potere di gestione della SCARL. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane agricoltore alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

### **Allegato VIII**

*(articolo 20, comma 1, lettera a)*

#### **Elenco delle colture da rinnovo**

Mais o Granoturco ( <i>Zea mays L.</i> )	Colza ( <i>Brassica napus L.</i> )
Soia ( <i>Glycine max L.</i> )	Tabacco ( <i>Nicotiana spp L.</i> )
Girasole ( <i>Helianthus annuus L.</i> )	Cipolla ( <i>Allium cepa L.</i> )
Pomodoro ( <i>Lycopersicon esculentum Mill.</i> )	Cocomero ( <i>Citrullus lanatus Thunb.</i> )
Patata ( <i>Solanum tuberosum L.</i> )	Aaglio ( <i>Allium sativum L.</i> )
Sorgo da granella ( <i>Sorghum vulgare Pers.</i> )	Canapa ( <i>Cannabis sativa L.</i> )
Carciofo ( <i>Cynara cardunculus L.</i> )	Lino ( <i>Linum usitatissimum L.</i> )
Barbabietola da zucchero ( <i>Beta vulgaris L.</i> )	Arachide ( <i>Arachis hypogaea L.</i> )
Melone ( <i>Cucumis melo L.</i> )	Ravizzone ( <i>Brassica campestris L.</i> )
Peperone ( <i>Capsicum Annuum L.</i> )	Carota ( <i>Daucus carota L.</i> )
Melanzana ( <i>Solanum melongena L.</i> )	



*Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

**Allegato IX**  
(articolo 21, comma 1)  
**Elenco delle specie di interesse apistico**

Nome comune	Nome scientifico	Nettare (N) Polline (P)
Altea	<i>Althea officinalis</i>	
Anethum graveolens	<i>Anethum graveolens</i>	N / P
Achillea	<i>Achillea millefolium</i>	N / P
Ambretta comune	<i>Knautia arvensis</i>	N / P
Asfodelo	<i>Asphodelus luteus</i>	N
Basilico	<i>Ocimum basilicum</i>	N
Barba di becco orientale	<i>Tragopogon orientalis</i>	N
Brugo	<i>Calluna vulgaris</i>	N / P
Buglossa	<i>Anchusa azurea / Anchusa italica</i>	N
Bugola	<i>Ajuga reptans</i>	NP
Calendula officinalis	<i>Calendula officinalis</i>	N / P
Calendula	<i>Calendula arvensis</i>	P
Camelina	<i>Camelina sativa</i>	N / P
Camomilla bastarda	<i>Anthemis arvensis</i>	P
Camomilla dei tintori	<i>Cota tinctoria</i>	P
Campanula agglomerata	<i>Campanula glomerata</i>	
Campanula raponzolo	<i>Campanula rapunculus</i>	N / P
Carota "Open Pollinated" (OP)	<i>Daucus carota "Open Pollinated" (OP)</i>	N / P
Cardo	<i>Cynara cardunculus</i>	N / P
Cardo da lanaioli	<i>Dipsacus fullonum</i>	
Carciofo	<i>Cynara cardunculus var. scolymus (Syn. Cynara scolymus)</i>	N / P
Cardo mariano	<i>Silybum marianum</i>	N / P
Calcatreppola	<i>Eryngium campestre</i>	N
Celidonia	<i>Chelidonium majus</i>	
Cicoria "Open Pollinated" (OP)	<i>Cichorium intybus "Open Pollinated" (OP)</i>	N / P
Colza "Open Pollinated" (OP)	<i>Brassica napus "Open Pollinated" (OP)</i>	N / P
Damigella	<i>Nigella damascena</i>	N / P
Dente di leone	<i>Leontodon hispidus</i>	N / P
Erba medica	<i>Medicago sativa</i>	N / P
Enula ceppitoni	<i>Inula viscosa</i>	P
Erica	<i>Erica spp.</i>	N / P
Falsa ortica purpurea	<i>Lamium purpureum</i>	N
Favino	<i>Vicia faba var. minor</i>	N / P
Fieno greco	<i>Trigonella foenum-graecum</i>	N / P



*Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

Fior di cuculo	<i>Lychnis flos-cuculi</i>	P
Fiordaliso	<i>Centaurea cyanus</i>	N / P
Fiordaliso nerastro	<i>Centaurea nigrescens</i>	NP
Fiordaliso vedovino	<i>Centaurea scabiosa</i>	N / P
Galega	<i>Galega officinalis</i>	N / P
Ginestra minore	<i>Genista tinctoria</i>	
Ginestrino	<i>Lotus corniculatus</i>	N / P
Girasole Elena	<i>Helianthus annuus var. Elena</i>	N / P
Girasole Peredovick	<i>Helianthus annuus var. Peredovick</i>	N / P
Girasole "Open Pollinated" (OP)	<i>Helianthus annuus var. Peredovick</i>	N / P
Gittaione	<i>Agrostemma githago</i>	P
Grano saraceno	<i>Fagopyrum esculentum</i>	N / P
Lavanda officinale	<i>Lavandula angustifolia</i>	N
Lavanda selvatica	<i>Lavandula stoechas</i>	N
Lupinella	<i>Onobrychis viciifolia</i>	N / P
Lupino	<i>Lupinus angustifolium</i>	N / P
Malva	<i>Malva sylvestris</i>	N
Malva alcea	<i>Malva alcea</i>	NP
Malva canapina	<i>Althea cannabina</i>	
Margherita diploide	<i>Leucanthemum vulgare</i>	P
Medica lupolina	<i>Medicago lupulina</i>	N / P
Melilotto bianco	<i>Melilotus albus / Trigonella alba</i>	N / P
Melilotto comune	<i>Melilotus officinalis / Trigonella officinalis</i>	N / P
Melissa	<i>Melissa officinalis</i>	N
Menta selvatica	<i>Mentha longifolia</i>	N
Mentastro verde	<i>Mentha spicata</i>	N
Mentuccia comune	<i>Calamintha nepeta (Syn. Satureja calamintha)</i>	N
Millefoglie	<i>Achillea millefolium (gruppo di specie)</i>	
Origano	<i>Origanum vulgare</i>	N
Papavero	<i>Papaver rhoeas</i>	P
Piombaggine europea	<i>Plumbago europaea</i>	
Potentilla recta	<i>Potentilla recta</i>	
Pratolina	<i>Bellis perennis</i>	P
Pratolina autunnale	<i>Bellis sylvestris</i>	
Radicchiella di Terrasanta	<i>Crepis sancta</i>	P
Radicchiella dei prati	<i>Crepis biennis</i>	
Rafano	<i>A Armoracia rusticana</i>	N / P
Ranunculus acris	<i>Ranunculus acris</i>	
Ranuncolo bulboso	<i>Ranunculus bulbosus</i>	
Ravanello selvatico	<i>Raphanus raphanistrum</i>	
Ravizzone	<i>Brassica rapa</i>	N / P
Reseda bianca	<i>Reseda alba</i>	
Rosmarino	<i>Rosmarinus officinalis</i>	N



*Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

Rucola selvatica	<i>Diplotaxis tenuifolia</i>	N / P
Santoreggia	<i>Satureja montana</i>	N
Salvia dei prati	<i>Salvia pratensis</i>	N
Scarlina	<i>Galactites tomentosus</i>	
Sedano selvatico	<i>Apium graveolens</i>	
Senape bianca	<i>Sinapis alba</i>	P
Senape bruna	<i>Brassica juncea</i>	P
Silene	<i>Silene (es.: S.alba, S.vulgaris, S.nutans)</i>	
Specchio di Venere	<i>Legousia speculum-veneris</i>	P
Stregonia siciliana	<i>Stachys italica (Syn. Sideritis italica )</i>	N
Sulla	<i>Hedysarum coronarium</i>	N / P
Tarassaco	<i>Taraxacum officinale</i>	N / P
Timo	<i>Thymus vulgaris</i>	N
Timo a fascetti	<i>Thymus longicaulis</i>	
Timo selvatico	<i>Thymus serpyllum</i>	N
Trifoglio incarnato	<i>Trifolium incarnatum</i>	N / P
Trifoglio ladino/bianco	<i>Trifolium repens</i>	N / P
Trifoglio resupinato/persico	<i>Trifolium resupinatum</i>	N / P
Trifoglio rosso	<i>Trifolium pratense</i>	N / P
Trifoglio sotterraneo	<i>Trifolium subterraneum</i>	N / P
Veccia comune	<i>Vicia sativa</i>	N / P
Veccia velutata	<i>Vicia villosa</i>	N / P
Vedovina	<i>Scabiosa triandra</i>	NP
Vedovina maggiore	<i>Cephalaria transsylvanica</i>	N / P
Verbena	<i>Verbena officinalis</i>	N
Veronica comune	<i>Veronica persica</i>	P
Visnaga comune	<i>Ammi visnaga</i>	N

**Allegato X**

(articolo 24, comma 1, lett. a) e comma 6)

**Razze individuate da carne o a duplice attitudine**

<b>Ente Selezionatore</b>	<b>Razze iscritte a LLGG</b>
<b>Anarb</b>	Bruna
	Agerolese
	Burlina
	Cabannina



*Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

<b>Ente Selezionatore</b>	<b>Razze iscritte a LLGG</b>
	<i>Cinisara</i>
	<i>Modicana - Siciliana</i>
	<i>Pezzata Rossa d'Oropa</i>
<b>Anabic</b>	<i>Marchigiana</i>
	<i>Romagnola</i>
	<i>Chianina</i>
	<i>Maremmana</i>
	<i>Podolica</i>
<b>Anaborapi</b>	<i>Piemontese</i>
<b>Anaborava</b>	<i>Valdostana Pezzata Rossa</i>
	<i>Valdostana Pezzata Nera</i>
	<i>Valdostana Castana</i>
<b>Anaga</b>	<i>Grigio Alpina</i>
	<i>Pinzgauer</i>
	<i>Pustertaler Sprinzen - Pusterer Sprinzen - Barà</i>
<b>Anapri</b>	<i>Pezzata Rossa Italiana</i>
<b>Anare</b>	<i>Rendena</i>
<b>Anaborare</b>	<i>Modenese - Bianca Val Padana</i>
	<i>Varzese-Ottonese-Tortonese</i>
<b>Anacli</b>	<i>Charolaise</i>
	<i>Limousine</i>
	<i>Aberdeen-Angus</i>
	<i>Calvana</i>
	<i>Garfagnina</i>
	<i>Sarda</i>
	<i>Sardo Bruna</i>
	<i>Sardo Modicana</i>
	<i>Mucca Pisana- Mucco Pisana - Pisana</i>
	<i>Pontremolese</i>
	<i>Blonde d'Aquitaine</i>
	<i>Highland</i>



*Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

<b>Ente Selezionatore</b>	<b>Razze iscritte a LLGG</b>
	<i>Angler</i>
	<i>Aubrac</i>
	<i>Beefmaster</i>
	<i>Dexter</i>
	<i>Salers</i>
	<i>Wagyu</i>



*Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

**MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DPR 14.11.2012, n. 252**

**Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti.**

Il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, nell'abrogare i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013 relativi alla politica agricola comune (PAC) 2015-2022, ha introdotto norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della PAC 2023-2027 (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Il 31 dicembre 2021, mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021», l'Autorità di gestione italiana ha notificato alla Commissione europea il Piano strategico della PAC (PSP) 2023-2027, orientato al conseguimento degli obiettivi generali e degli obiettivi specifici di cui al regolamento di base e redatto conformemente all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290. Il piano è stato adattato a seguito delle osservazioni della Commissione stessa del 31 marzo 2022 e infine approvato con la decisione di esecuzione CCI: 2023IT06AFSP001 C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022.

Il presente provvedimento, nell'abrogare le disposizioni nazionali di applicazione della PAC 2015-2022, detta le modalità di applicazione dei pagamenti diretti previsti nel Piano strategico nazionale per la PAC 2023-2027.

Le principali novità, rispetto alle disposizioni nazionali di attuazione della PAC 2015-2022, riguardano: le definizioni, riportate nell'articolo 3, di attività agricola, che comprende anche la paludicoltura per la produzione di prodotti non inclusi nell'allegato I del TFUE, di superficie agricola che comprende anche i sistemi agroforestali, la definizione di ettaro ammissibile, alcune definizioni (ClassyFarm, Dose Definita Die, Banca dati delle anagrafi zootecniche, detentore, responsabile del pascolo) funzionali al pagamento per i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (ecoschemi) e al sostegno accoppiato per animali; la deroga relativa al possesso dei requisiti previsti per l'agricoltore in attività (articolo 4) per coloro che, in riferimento all'anno di domanda precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto, hanno diritto a percepire pagamenti diretti per un ammontare non superiore a 5.000 euro; i requisiti di formazione/competenza previsti per i giovani agricoltori (articolo 5); i requisiti di età e di formazione/competenza stabiliti per i nuovi agricoltori (articolo 6); l'introduzione di un prelievo pari al 3% dei pagamenti diretti per la copertura dai danni per eventi catastrofali (articolo 9); sostituzione del pagamento di base e del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente con il sostegno di base al reddito per la sostenibilità, l'introduzione di un tetto al valore dei diritti all'aiuto, di nuove regole di convergenza interna del valore dei diritti all'aiuto e vincoli al trasferimento dei diritti all'aiuto assegnati dalla riserva nazionale (Capo II Sezione 1); l'introduzione del sostegno redistributivo complementare al reddito per la



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

sostenibilità, destinato agli agricoltori in attività che hanno diritto al sostegno di base al reddito per la sostenibilità, la cui azienda ha dimensioni comprese tra 0,5 e 50 ettari ammissibili di cui pagabili al massimo 14 ettari (articolo 14); la sostituzione del pagamento per i giovani agricoltori il cui importo unitario era determinato in base al valore dei diritti all'aiuto con il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori con importo unitario uguale per tutti (articolo 15); l'introduzione di pagamenti per i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere animale (Capo II, Sezione 3); l'introduzione di nuovi requisiti e misure per il sostegno accoppiato al reddito (Capo III), quali, tra i più rilevanti, l'adesione a ClassyFarm degli allevamenti di bovini da latte e di quelli destinati al macello (con deroga per gli allevamenti montani) e degli allevamenti di bufale da latte, l'identificazione e registrazione individuale degli agnelli destinati alla produzione di carne IIGG, l'impiego di semente certificata, l'impegno di talune produzioni in contratti con l'industria, il sostegno accoppiato al reddito per agrumeti specializzati, il sostegno all'olio di oliva viene limitato alle produzioni IIGG.

### ONERI ELIMINATI

Il presente decreto sostituisce il decreto 7 giugno 2018 e, pertanto, anche gli analoghi oneri.

### ONERI INTRODOTTI

#### Denominazione dell'onere

1. Riferimento normativo interno: Articoli 5, 6 e 15
  - o Comunicazione o dichiarazione
  - o Domanda
  - o Documentazione da conservare
  - o **Altro**

#### Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

Rispetto alla PAC 2015-2022, la definizione di giovane agricoltore, oltre ad individuare l'agricoltore che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda e non ha più di 40 anni nel primo anno di presentazione della domanda di aiuto, si rivolge a coloro che sono in possesso di adeguati requisiti di istruzione e competenza attestati da titoli di studio o esperienza lavorativa. Tali requisiti dovranno essere in possesso dell'agricoltore al momento di presentazione della domanda e mantenuti per tutto l'anno di domanda e valgono *mutatis mutandi* anche per il nuovo agricoltore.

#### Denominazione dell'onere

2. Riferimento normativo interno: Articolo 11
  - o Comunicazione o dichiarazione
  - o Domanda



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

- o Documentazione da conservare
- o **Altro**

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

Come per la PAC 2015-2022, prima di presentare la domanda unica, l'agricoltore deve costituire, aggiornare e validare il fascicolo aziendale di cui ai decreti 12 gennaio 2015 e 1 marzo 2021.

Per l'attivazione dei diritti all'aiuto detenuti e il pagamento dei premi basati sulla superficie, l'agricoltore in attività dichiara in domanda unica un numero equivalente di ettari ammissibili a sua disposizione nel territorio nazionale alla data del 15 maggio dell'anno di domanda, sulla base di uno dei titoli di conduzione specificati nell'allegato III.

Gli ettari dichiarati devono permanere conformi alla definizione di ettaro ammissibile nel corso dell'intero anno civile, salvo i casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116. Nel caso di cessione delle superfici utilizzate per l'attivazione dei diritti all'aiuto prima del 31 dicembre dell'anno di domanda, l'agricoltore cedente resta responsabile del mantenimento della suddetta conformità.

La domanda unica per i pagamenti diretti, relativamente agli interventi a superficie, è presentata attraverso il modulo di domanda geospaziale fornito dall'organismo pagatore competente, precompilato con le informazioni desunte dagli elementi del sistema integrato di gestione e controllo presenti nel fascicolo aziendale.

Il richiedente integra, accetta o modifica le informazioni contenute nel modulo precompilato e, in ogni caso, resta responsabile della domanda unica e della correttezza delle informazioni trasmesse anche in caso di accettazione del modulo precompilato.

Per le parcelle agricole interessate dai pertinenti interventi della Sezione 3 Regimi per il clima e l'ambiente, il richiedente integra il modulo precompilato con le informazioni sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari registrati ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1107/2009.

Relativamente agli interventi richiesti dall'allevatore in domanda unica basati sugli animali, le informazioni relative ai capi sono desunte dalla banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN). Nel caso di informazioni non corrette nella BDN, l'allevatore deve provvedere per la loro correzione entro il 31 dicembre dell'anno di domanda.

Ai fini della coltivazione della canapa sugli ettari ammissibili, vanno indicati, la varietà di sementi utilizzata, i quantitativi utilizzati, espressi in chilogrammi per ettaro e le etichette ufficiali, poste sugli imballaggi delle sementi in conformità alla Direttiva del Consiglio 2002/57/CE, devono essere allegare alla domanda unica.



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

Per le semine successive alla presentazione della domanda unica le etichette devono essere trasmesse all'organismo pagatore competente entro il 30 giugno dell'anno di domanda. Per le semine successive al 30 giugno è consentito consegnare le etichette entro il termine ultimo del 1° settembre dell'anno di domanda.

Denominazione dell'onere

3. Riferimento normativo interno: Articolo 12
  - o Comunicazione o dichiarazione
  - o Domanda
  - o Documentazione da conservare
  - o **Altro**

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

Come per la PAC 2015-2022, l'agricoltore, per accedere alla riserva nazionale, deve presentare una domanda per i nuovi diritti all'aiuto o per l'incremento di valore dei diritti che detiene.

Possono presentare domanda di accesso alla riserva, presso l'organismo pagatore competente, gli agricoltori in attività, persone fisiche di età compresa tra diciotto anni e sessanta anni (il limite massimo di età era 65 anni per la PAC 2015-2022) e persone giuridiche il cui rappresentante legale è di età non superiore a sessanta anni, per una superficie minima ammissibile pari ad un ettaro.

Ai fini dell'assegnazione dei nuovi diritti, ovvero degli incrementi del valore dei diritti, si tiene conto del numero di ettari ammissibili che l'agricoltore detiene in base a un legittimo titolo di conduzione alla data del 15 maggio dell'anno di domanda.

Denominazione dell'onere

4. Riferimento normativo interno: Articolo 13
  - o Comunicazione o dichiarazione
  - o Domanda
  - o Documentazione da conservare
  - o **Altro**

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

Come per la PAC 2015-2022, i diritti all'aiuto possono essere trasferiti solo a un agricoltore in attività stabilito in Italia, salvo in caso di successione effettiva o successione anticipata e il trasferimento deve avvenire mediante atto scritto registrato ed essere comunicato all'organismo pagatore che detiene il fascicolo aziendale dell'agricoltore cessionario.

I diritti all'aiuto possono essere trasferiti, definitivamente o temporaneamente, a titolo oneroso, con o senza terra. In caso di affitto o di altro tipo di cessione temporanea, se non associati al trasferimento



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

di un numero equivalente di ettari ammissibili, il numero di diritti all'aiuto, equivalente al 50% del valore dei diritti non associati agli ettari ammissibili trasferiti, è riversato alla riserva nazionale.

La novità consiste nel fatto che i diritti all'aiuto ottenuti gratuitamente dalla riserva nazionale, compresi quelli incrementati di valore, non possono essere trasferiti prima di tre anni dall'anno di assegnazione salvo successione *mortis causa* e, laddove sia garantita la continuità aziendale, per trasformazioni societarie, sempreché il titolare dei diritti eserciti, fino al termine del vincolo, il controllo sulla società cessionaria.

Il mancato rispetto del vincolo determina la restituzione definitiva dei diritti o dell'incremento di valore dei diritti all'aiuto alla riserva nazionale a valere dall'anno di domanda in cui è stato violato il vincolo.

Denominazione dell'onere

5. Riferimento normativo interno: Articolo 16
  - o Comunicazione o dichiarazione
  - o Domanda
  - o Documentazione da conservare
  - o **Altro**

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

Per beneficiare dei pagamenti per i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (eco-schemi) è necessario indicarlo nella domanda unica.

I pagamenti per gli eco-schemi, i cui importi unitari sono pianificati nella sezione 5.1.Eco-schema(31) del PSP, sono erogati sotto forma di un pagamento annuale per le unità di bovino adulto (UBA) o per gli ettari ammissibili coperti dagli impegni.

Gli importi unitari effettivi da erogare, per ciascun anno di domanda, sono determinati dall'organismo di coordinamento in relazione al numero di UBA e di ettari ammissibili al sostegno nell'anno considerato, nel rispetto degli importi unitari massimi.

Denominazione dell'onere

6. Riferimento normativo interno: Articolo 17
  - o Comunicazione o dichiarazione
  - o Domanda
  - o Documentazione da conservare
  - o **Altro**

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

Il pagamento, articolato su due livelli, spetta all'agricoltore in attività che, oltre a rispondere a tutti i requisiti di ammissibilità, indicare in domanda unica se aderisce ad un percorso di riduzione dell'uso di antimicrobici veterinari misurato tramite l'applicativo ClassyFarm o, alternativamente, aderisce al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA).

Denominazione dell'onere

7. Riferimento normativo interno: Articolo 18
- o Comunicazione o dichiarazione
  - o Domanda
  - o Documentazione da conservare
  - o **Altro**

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

Gli agricoltori in attività e gruppi di agricoltori in attività devono indicare in domanda unica che intendono aderire all'ecoschema per il mantenimento dell'inerbimento spontaneo o seminato nell'interfilare delle colture arboree o, per le superfici non coltivate a filare, sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta, da attuarsi anche mediante divieto di diserbo chimico e senza lavorazioni del terreno.

Denominazione dell'onere

8. Riferimento normativo interno: Articolo 19
- o **Comunicazione o dichiarazione**
  - o Domanda
  - o Documentazione da conservare
  - o Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

Il pagamento spetta agli agricoltori in attività e gruppi di agricoltori in attività per il mantenimento e il recupero degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica, anche in consociazione con altre colture arboree. Il beneficiario si impegna ad effettuare la potatura biennale delle chiome, con divieto di bruciatura in loco dei residui di potatura, e a mantenere per almeno un anno successivo a quello di adesione all'eco-schema l'oliveto nello statu quo senza convertirlo in sistemi più intensivi. Il beneficiario deve dichiarare nel Piano di coltivazione il proprio piano di potatura ed è tenuto a presentare domanda anche nel secondo anno di impegno.

9. Riferimento normativo interno: Articolo 20
- o **Comunicazione o dichiarazione**
  - o Domanda
  - o Documentazione da conservare



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

o Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

Il pagamento spetta agli agricoltori in attività e gruppi di agricoltori in attività per l'avvicendamento almeno biennale, applicato alle colture principali e secondarie, inserendo nel ciclo di rotazione almeno una coltura leguminosa o almeno una coltura da rinnovo, con interrimento dei residui colturali e divieto/limitazione nell'uso dei prodotti fitosanitari su colture leguminose, foraggere e da rinnovo. Il beneficiario deve dichiarare nel Piano di coltivazione l'avvicendamento ed è tenuto a presentare domanda anche nel secondo anno di impegno.

10. Riferimento normativo interno: Articolo 21

- o Comunicazione o dichiarazione
- o Domanda
- o Documentazione da conservare
- o **Altro**

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

Gli agricoltori in attività e gruppi di agricoltori in attività indicano in domanda unica che intendono aderire all'ecoschema per il mantenimento di una copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettariifere e pollinifere), a perdere, spontanee o seminate, nelle superfici con colture arboree o a seminativo, con divieto/limitazione nell'uso dei prodotti fitosanitari.

Denominazione dell'onere

11. Riferimento normativo interno: Articolo 22

- o Comunicazione o dichiarazione
- o Domanda
- o Documentazione da conservare
- o **Altro**

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

Come per la PAC 2015-2022, per beneficiare del sostegno accoppiato al reddito è necessario presentare la domanda unica.

Il sostegno accoppiato al reddito, i cui importi unitari medi sono pianificati nella sezione per premi pianificati nella sezione 5.1.CIS(32) del PSP, sono erogati sotto forma di un pagamento annuale per tutti gli ettari o capi ammissibili.

Gli importi unitari effettivi da erogare, per ciascun anno di domanda, sono determinati dall'organismo di coordinamento in relazione al numero dei capi e degli ettari, ammissibili al sostegno nell'anno considerato, nel rispetto degli importi unitari massimi.



*Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

Denominazione dell'onere

12. Riferimento normativo interno: Articolo 23, comma 1, lettera a)  
o **Comunicazione o dichiarazione**  
o Domanda  
o Documentazione da conservare  
o Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

Il premio, articolato in due livelli, spetta al detentore della vacca al momento del parto correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) associata ad un codice di allevamento che, oltre a rispondere a tutti i requisiti di ammissibilità, risulta aderente a ClassyFarm nell'anno di presentazione della domanda.

L'adesione a ClassyFarm non è richiesta per il livello 2.

Denominazione dell'onere

13. Riferimento normativo interno: Articolo 24, comma 2  
o **Comunicazione o dichiarazione**  
o Domanda  
o Documentazione da conservare  
o Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

Il premio, articolato in due livelli, spetta per i capi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione, correttamente identificati e registrati nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) e associati ad un codice di allevamento che, oltre a rispondere a tutti i requisiti di ammissibilità, risulta aderente a ClassyFarm nell'anno di presentazione della domanda.

L'adesione a ClassyFarm non è richiesta per gli allevamenti situati in zone montane, classificate ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Denominazione dell'onere

14. Riferimento normativo interno: Articolo 26, comma 3  
o Comunicazione o dichiarazione  
o Domanda  
o **Documentazione**  
o Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per il frumento duro è tenuto ad utilizzare sementi delle categorie pre-base, di base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.

Denominazione dell'onere

15. Riferimento normativo interno: Articolo 27
- o Comunicazione o dichiarazione
  - o Domanda
  - o **Documentazione**
  - o Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

Il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a girasole o colza impegnato nei contratti di fornitura con un'industria di trasformazione, sementiera o mangimistica. I contratti devono essere allegati alla domanda unica.

Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per la coltivazione di colza o girasole è tenuto ad utilizzare sementi delle categorie pre-base, di base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.

Denominazione dell'onere

16. Riferimento normativo interno: Articolo 28
- o Comunicazione o dichiarazione
  - o Domanda
  - o **Documentazione**
  - o Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per la coltivazione di riso è tenuto ad utilizzare sementi delle categorie pre-base, di base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.

Denominazione dell'onere



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

### 17. Riferimento normativo interno: Articolo 29

- o Comunicazione o dichiarazione
- o Domanda
- o **Documentazione**
- o Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

Come per la PAC 2015-2022, il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a barbabietola da zucchero impegnato nei contratti di fornitura stipulati con un'industria saccarifera. I contratti sono allegati alla domanda unica.

Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per la coltivazione di barbabietola da zucchero è tenuto ad utilizzare sementi della categoria di base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.

Denominazione dell'onere

### 18. Riferimento normativo interno: Articolo 30

- o Comunicazione o dichiarazione
- o Domanda
- o **Documentazione**
- o Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

Come per la PAC 2015-2022, il produttore allega alla domanda unica l'impegno di coltivazione in essere con l'organizzazione dei produttori a cui aderisce e il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a pomodoro da trasformazione, impegnato in contratti di fornitura stipulati con un'industria di trasformazione del pomodoro tramite un'organizzazione dei produttori riconosciuta (rispetto alla PAC 2015-2022 non sono ammessi i contratti stipulati con l'industria dai singoli agricoltori).

I contratti di fornitura sono depositati a cura dell'organizzazione dei produttori. I contratti di fornitura e le relative superfici impegnate dai singoli soci sono informatizzati a cura dell'organizzazione di produttori di riferimento.

Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per la coltivazione pomodoro da trasformazione è tenuto ad utilizzare materiale di propagazione certificato, appartenente a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.

Denominazione dell'onere

19. Riferimento normativo interno: Articolo 31

o **Comunicazione o dichiarazione**

o Domanda

o Documentazione

o Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

Il sostegno accoppiato è concesso agli ettari ammissibili coltivati ad oliveto che, nell'anno di domanda, sono inseriti nel sistema dei controlli per la produzione degli oli di oliva certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Il richiedente indica in domanda unica l'adesione al sistema dei controlli previsto per la relativa produzione DOP/IGP.

Gli organismi di controllo delle DOP/IGP comunicano all'organismo di coordinamento le superfici inserite, nell'anno di domanda, nel sistema dei controlli.

Denominazione dell'onere

20. Riferimento normativo interno: Articolo 32

o **Comunicazione o dichiarazione**

o Domanda

o Documentazione

o Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

Il sostegno è concesso agli ettari ammissibili coltivati ad agrumeto specializzato che, nell'anno di domanda, sono inseriti nel sistema dei controlli per la relativa produzione a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, oppure le cui superfici sono soggette all'obbligo di conferimento della produzione ad una organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, cui aderisce il produttore.

Il richiedente indica in domanda unica l'adesione al sistema dei controlli previsto per la relativa produzione DOP/IGP o l'impegno di conferimento in essere con la propria associazione.

Gli organismi di controllo delle DOP/IGP e le organizzazioni di produttori comunicano all'organismo di coordinamento le superfici agrumicole inserite, nell'anno di domanda, rispettivamente, nel sistema dei controlli DOP/IGP o agli impegni di conferimento.



*Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

Denominazione dell'onere

21. Riferimento normativo interno: Articolo 33
- o Comunicazione o dichiarazione
  - o Domanda
  - o **Documentazione**
  - o Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per la coltivazione di soia è tenuto ad utilizzare sementi delle categorie pre-base, di base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.